

TI_GERICHTE 52.1997.296 vom 3. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.296

FR: TI_GERICHTE 52.1997.296 du 3 février 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1997.296 del 3 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

285.– Egli svolge attualmente l'apprendistato per la professione di falegname (costruzioni e finestre), che terminerà solo con l'anno scolastico 1998/99 (v. lettera 13 novembre 1996 " _____ " all'Ufficio regionale degli stranieri). Dal contratto di tirocinio del 26 marzo 1996 si constata che il salario lordo è di fr. 654.– mensili (2° anno di apprendistato) e che crescerà rispettivamente a fr. 966.–, al 3° anno, e a fr. 1574.–/2090.– al 4° anno. Se si tiene conto di un minimo vitale di fr. 1025.– (cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF), della pigione mensile di fr. 755.– oltre le spese accessorie di fr. 80.–, nonché delle spese assicurative e fiscali, il suo reddito da apprendista è indubbiamente insufficiente per permettergli di far fronte alla sua situazione di indigenza e rimborsare nel contempo tali anticipi, tanto che dovrà continuare a ricorrere a queste prestazioni anche nel futuro, sicuramente almeno fino al termine del proprio apprendistato. Ciò è d'altronde dato per scontato pure dalla fondazione " _____ " (v. lettera 4 ottobre 1996 alla Sezione degli stranieri). Il ricorrente stesso non nega la sua situazione attuale di difficoltà finanziaria, limitandosi a precisare che gli importi finora percepiti dall'assistenza sociale diminuiranno il prossimo anno con l'aumento dello stipendio tanto da essere disposto a continuare a vivere con il minimo indispensabile. Ma egli non afferma che le prestazioni cesseranno definitivamente e, malgrado la sua buona volontà, non indica come far fronte ai relativi rimborsi. Da ciò ne consegue che la prognosi per uscire dall'indigenza è attualmente negativa, nel senso che l'Ufficio dell'assistenza sociale si vedrà costretto a continuare ad erogare le prestazioni ancora per i successivi mesi aumentando il debito, non indifferente, già contratto dall'assistito. In simili circostanze, ben si può concludere che i requisiti previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS sono adempiuti. 6. Resta nondimeno da esaminare se dall'insieme delle circostanze l'espulsione o rimpatrio si giustifica (art. 11 cpv. 3 LDDS), tanto da rifiutare all'insorgente il permesso di trasferire in Ticino il proprio domicilio. 6.1. _____ è nato in Svizzera a _____, dove è rimasto sino all'età di 6 anni, per in seguito trasferirsi in Italia a _____ nel 1979 per circa 10 anni frequentandovi 7 anni di scuola elementare e circa 3 anni di scuola media (v. curriculum vitae

E. 15

febbraio 1997). Dopo essere giunto nuovamente in Svizzera nel 1989 durante le vacanze estive lavorando presso una ditta di _____, è rientrato nuovamente in Italia per intraprendere gli studi di ragioneria. Ha alternato lo studio in Italia lavorando, sempre durante le ferie estive, presso una ditta zurighese. A metà del 1992, egli è nuovamente

rientrato in modo permanente in Svizzera iscrivendosi al liceo linguistico a _____ e continuando in seguito a lavorare durante le vacanze scolastiche. Consumatore di stupefacenti, nel 1993 è stato oggetto di una condanna penale da parte del Bezirksgericht di _____ il 1° marzo 1994 per furto avvenuto il 15 settembre 1993. Il 24 giugno 1994, su indicazione del consultorio del Distretto di _____, è giunto nel Canton Ticino per sottoporsi a una terapia disintossicante presso la fondazione " _____ " di _____. Svolge l'apprendistato di falegname a _____, iniziato il 1° marzo 1996 dopo cambiamento del posto di lavoro proveniente da una ditta di _____. Da notare che il Municipio di _____ ha preavvisato negativamente la domanda di rilascio del permesso di domicilio.

6.2. Ora, tutto ben ponderato, l'interesse pubblico per un suo allontanamento a causa della sua situazione di indigenza e fintanto che essa dura tanto da dover restare a carico della pubblica assistenza, prevale. Non si può affermare che i legami con la Svizzera - benché i genitori vivano a _____ -, e segnatamente con il Cantone Ticino dove è giunto su indicazione di un ente statale zurighese, siano più intensi di quelli con l'Italia, suo Paese d'origine dove ha passato in totale circa 12 anni potendovi stringere vari legami sociali. D'altronde, egli non ha apportato alcun elemento oggettivo e concreto che permetta di rendere verosimile la sua impossibilità di far ritorno e di reinserirsi in Italia, almeno nella fascia di confine dove il tenore di vita come pure le abitudini, la mentalità e le condizioni economiche sono assai simili a quelli ticinesi e dove potrà trovare un lavoro confacente alle sue aspettative, crearsi una nuova cerchia di relazioni sociali come le ha strette con facilità nel Ticino, nonché proseguire il trattamento terapeutico in corso dal momento che non ne dimostra colà l'impossibilità della cura. Egli si limita difatti ad asserire in modo generico senza dimostrarlo concretamente che in Italia non avrebbe nessuna possibilità di frequentare un tirocinio come lo sta frequentando attualmente, e che un suo rientro nella Svizzera interna gli comporterebbe molte difficoltà per trovare un nuovo posto come apprendista anche a causa dei problemi linguistici. Va ricordato a tale proposito che la decisione circa la concessione di un permesso di domicilio non può essere pregiudicata dalla conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 1 e 2 ODDS). Tutto ben ponderato, benché opinabile, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Fintanto che egli sarà a carico dell'assistenza e non avrà provveduto ai relativi rimborsi, e ritenuto che in caso di espulsione o rimpatrio il ricorrente non verrebbe a trovarsi in una situazione sostanzialmente diversa da quella in cui si trova attualmente in Ticino, l'autorità ha adottato una decisione tutto sommato ancora sostenibile.

7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va quindi respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata. La domanda di effetto sospensivo diviene pertanto priva di oggetto. Data la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 8, 9, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 43, 46 e 28 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano tasse né spese. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.